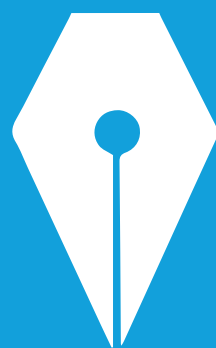




PRESENTAZIONE

www.crossbowtrustee.sm



IN TRUST WE TRUST

La tutela del patrimonio personale e familiare, e la cura della relativa fase successoria, negli ultimi anni hanno subito un importante cambiamento.

Le famiglie presentano nuove particolarità, legate:

- ai nuclei famigliari diversi da quelli c.d. “classici”: famiglie di fatto, famiglie con un solo genitore (celibe, nubile o vedovo), famiglie allargate ricomprendenti figli nati da diverse unioni, famiglie composte da componenti dello stesso sesso;
- ai sempre più comuni trasferimenti delle persone in altri paesi rispetto a quello di origine (per studi, cambi di vita o per l’avvio di nuove attività economiche) a seguito dei quali, spesso, si susseguono investimenti in loco.

Le caratteristiche delle nuove famiglie, complesse e internazionalizzate, danno vita ad esigenze di strumenti di pianificazione e tutela del patrimonio evolute, particolareggiate e sofisticate.

In questo contesto il modello di Trust sammarinese si colloca quale strumento lineare ed efficace, con una normativa in continuo aggiornamento che conserva, al centro del suo obiettivo, il patrimonio familiare e il suo passaggio generazionale.

Nel farlo, la normativa garantisce trasparenza, tracciabilità e un riconoscimento fiscale a livello internazionale.





LEGGE SAMMARINESE QUALE LEGGE APPLICABILE AL TRUST

Perché scegliere la Legge Sammarinese quale legge applicabile al Trust?

- Perché la Legge Sammarinese (Legge n. 42/2010 s. m. e i.) è recente, snella e di facile comprensione. Viene costantemente aggiornata alla luce degli sviluppi del Trust a livello internazionale.
- Perché è in lingua italiana.
- Perché è una legislazione che tutela i Beneficiari e quindi particolarmente adatta per tutelare i patrimoni familiari e ad assicurarne la migliore gestione.
- Perché i costi di istituzione e di gestione del Trust sono contenuti.
- Perché a San Marino esiste da anni un Registro dei Trust, tenuto dall'Ufficio del Registro dei Trust - Banca Centrale, che garantisce il rispetto della legalità ed un regime di pubblicità quasi unico.

L'Ufficio del Registro dei Trust rilascia certificazioni relative ai Trust iscritti al Trustee o all'Agente Residente (in caso di Trustee estero) a semplice richiesta. A soggetti diversi vengono rilasciate certificazioni solo qualora autorizzati dalla Corte del Trust.

Anche per i Trust sono scrupolosamente osservati gli obblighi previsti dalle disposizioni internazionali in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Nella Repubblica di San Marino, prendendo spunto e arricchendo l'esperienza Italiana essenzialmente nata nell'ambito dell'Associazione Il Trust In Italia e negli studi notarili, si è sviluppato dal 2005 un modello molto lineare, ma nello stesso tempo molto complesso ed efficace, con al centro il patrimonio familiare e il suo passaggio, tendenzialmente verso i famigliari discendenti.

Mentre nei paesi anglosassoni il trust nasce come istituto giuridico per gestire svariati aspetti economici e finanziari, nel modello "mediterraneo" al centro della regolamentazione e della prassi vi è UNICAMENTE LA FAMIGLIA con il suo patrimonio.

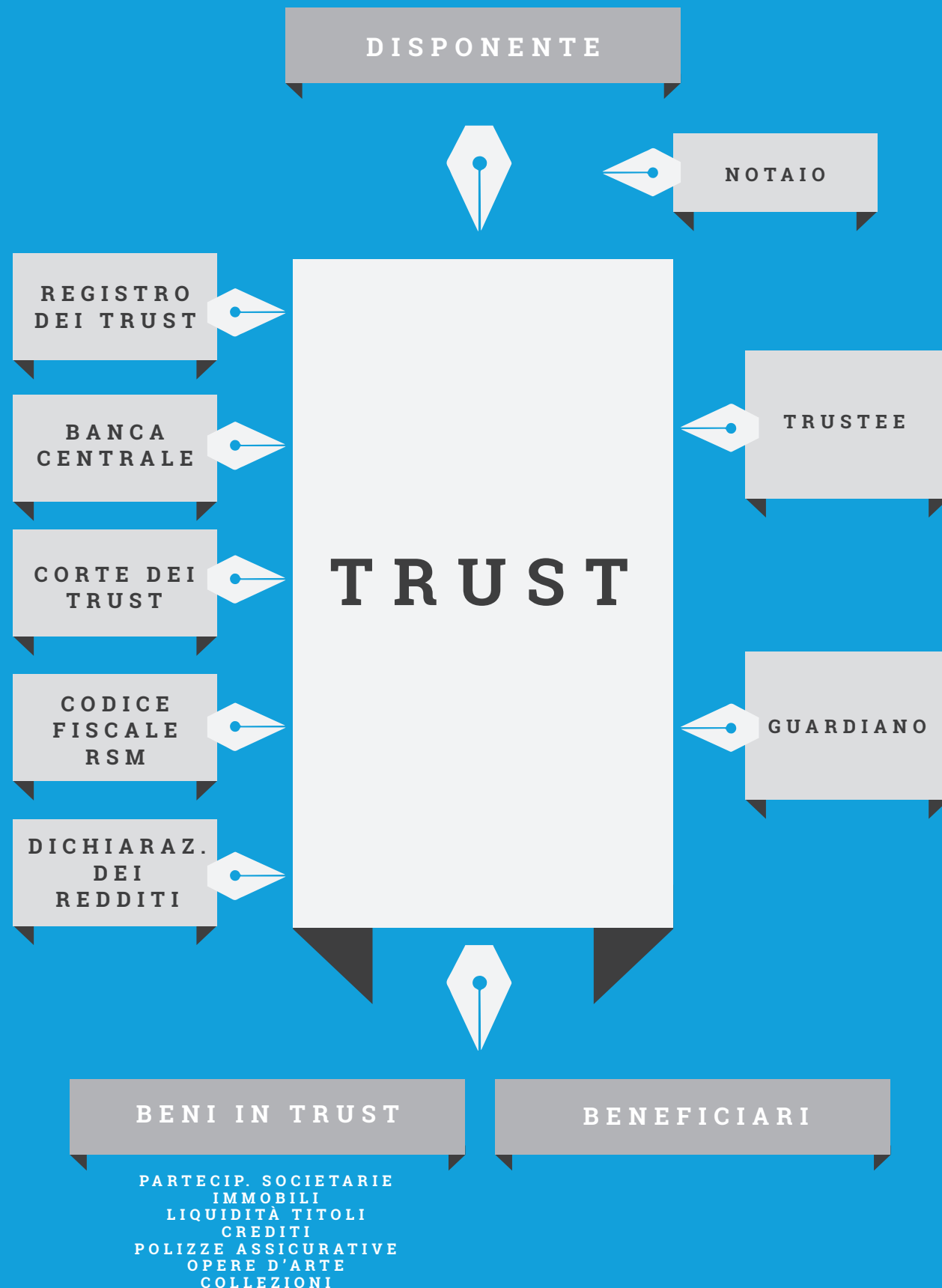


LA CORTE DEI TRUST

A San Marino esiste un Tribunale specializzato. Si tratta della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari, composta da giuristi esperti in materia di Trust di fama internazionale e presieduta dal Prof. Maurizio Lupoi.

La Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari interviene non solo nei procedimenti aventi natura contenziosa, ma può rappresentare un validissimo ausilio per il Trustee «per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto o per fare apportare dal giudice le modificazioni dell'atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune». Inoltre, nel caso inoltre in cui «il Trustee si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di un atto inerente all'ufficio» può domandare al giudice di pronunciarsi al riguardo, anche impartendogli precise direttive (art. 53 commi 4 e 5 Legge n. 42/2010).

IL TRUST SAMMARINESE



Tipi di Trust e condizioni di applicabilità della Legge Sammarinese

- I Trust possono essere Trust per Beneficiari e Trust di Scopo.
- Il medesimo atto istitutivo può istituire Trust per Beneficiari e Trust di Scopo (art. 2 comma 4 Legge n. 42/2010).
- La Legge Sammarinese si applica solo ai Trust istituiti per manifestazione di volontà del Disponente (art. 3 Legge n. 42/2010).
- L'individuazione della Legge Regolatrice e il riconoscimento dei Trust esteri creati per volontà del Disponente e provati per iscritto, sono retti dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai Trusts e sul loro riconoscimento (art. 4 Legge n. 42/2010).
- Il Trust è istituito per atto scritto fra vivi o per testamento. Nel caso di atto scritto fra vivi, l'atto istitutivo può assumere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio (art. 6 comma 1 Legge n. 42/2010).

Il Trust per Beneficiari

- Il Trust per Beneficiari ha effetto dal momento in cui il Trustee diviene titolare di alcun bene in Trust e non può durare oltre cento anni decorrenti dalla data dell'atto istitutivo, a meno che non sia un Trust di Scopo. (art. 9 comma 1 Legge n. 42/2010).
 - Qualsiasi bene può essere incluso nel Fondo in Trust senza necessità di insinuazione (art. 11 comma 1 Legge n. 42/2010).
 - Il Fondo in Trust è separato dai beni personali del Trustee e da quelli di pertinenza di altri soggetti o di altri Trust (art. 12 comma 1 Legge n. 42/2010).
 - Il Trustee dispone del Fondo in Trust e lo amministra in Trust a vantaggio di uno o più Beneficiari.
- Se l'atto istitutivo non dispone diversamente, il Trustee può, a sua discrezione, suddividere il Fondo in Trust in più sottofondi (art. 12 commi 2 e 3 Legge n. 42/2010).

LA RESIDENZA FISCALE DEI TRUST SAMMARINESI



L'art.2 comma 2 della legge 17 marzo 2005 n. 38 stabilisce che “Si considerano fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino i Trust amministrati da almeno un Trustee che abbia ricevuto l'autorizzazione all'esercizio dell'ufficio ai sensi della legge sui Trust”.

Dunque, il Trust può essere amministrato da più di un Trustee, ma sussiste una presunzione assoluta per la quale in assenza di Trustee Sammarinese vi è carenza del presupposto soggettivo e dunque non si applica la fiscalità sammarinese.

Si precisa che i Trust esteri con sede di amministrazione nella Repubblica di San Marino devono essere iscritti in una apposita sezione del Registro dei Trust (art. 56 comma 2 legge 42/2010).

Fiscalità dei Trust

La fiscalità è regolata principalmente dalla legge 17 marzo 2005 n. 38, legge che disciplina il regime fiscale dei Trust istituiti in conformità alle disposizioni contenute nella Legge sul Trust n. 42/2010, fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino e non esercenti professionalmente attività di impresa, arti o professioni. Tale legge è stata recentemente modificata dall'art. 17 della legge 19 novembre 2019 n. 157.

La Legislazione attribuisce al Trust:

- la soggettività passiva per i redditi prodotti dai beni oggetto del Trust ai fini delle imposte dirette;
- l'aliquota dell'imposta, che è pari al 17%.

Gli obblighi dichiarativi, di liquidazione di versamento dell'imposte sui redditi gravano in capo al Trustee, che è solidalmente responsabile per l'obbligazione tributaria del Trust.

Determinazione del reddito imponibile

La determinazione del reddito imponibile del Trust avviene applicando il coefficiente di redditività del 75% all'ammontare complessivo dei frutti e dei proventi, in denaro e in natura, derivanti dai Beni in Trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun periodo di imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i frutti e proventi derivanti da immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino.

Il coefficiente di redditività di cui sopra è tuttavia pari al 10% qualora il Trustee reinvesta i proventi e i frutti e non li distribuisca per almeno 24 mesi dalla data della percezione ed eserciti apposita opzione in sede di dichiarazione dei redditi. Tale opzione non è esercitabile con riferimento ai proventi e ai frutti derivanti dai Beni in Trust che siano costituiti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti, o comunque domiciliati, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

In deroga a quanto sopra, è sempre possibile determinare il reddito imponibile del Trust in modo analitico, senza applicazione di nessun coefficiente di redditività, deducendo da tutti i proventi e frutti derivanti dai Beni in Trust i costi inerenti all'amministrazione e gestione dei beni in Trust sostenuti e pagati nell'anno solare, che devono essere documentati ed indicati in un prospetto riepilogativo allegato alla dichiarazione dei redditi.

Passaggi generazionali. Imposte di successione e donazione

L'art. 9 comma 1 della Legge n. 38/2005 prevede che nessun tributo è dovuto per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal Disponente in favore del Trustee, oppure mediante i quali i Beni in Trust o i proventi e i frutti derivanti da Beni in Trust sono attribuiti ai Beneficiari, anche in sede di distribuzione finale dei medesimi, ad eccezione delle seguenti tasse e imposte:

- a) **tassa di iscrizione dell'estratto dell'atto istitutivo del Trust al Registro dei Trust, pari ad euro 500,00;**
- b) **tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione nel predetto Registro, pari ad euro 250,00;**
- c) **tassa di iscrizione delle modifiche delle disposizioni contenute nell'estratto trascritto nel predetto Registro, pari ad euro 150,00;**
- d) **imposta sulle importazioni relativa alla importazione di merci e servizi connessi nella Repubblica di San Marino.**
- e) **l'imposta di registro relativa agli atti di trasferimento di immobili siti nella Repubblica di San Marino in favore dei Beneficiari i quali, indipendentemente dal fatto che siano a titolo oneroso o gratuito, sono soggetti alla formalità di registrazione. L'imposta di registro è attualmente pari al 5% del valore del bene.**

PAESI CON CUI SAN MARINO HA UN ACCORDO CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI



- Austria, Azerbaijan, Barbados, Belgio, Cipro, Croazia, Georgia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malaysia, Malta, Portogallo, Qatar, Romania, Serbia, Seychelles, Singapore, Saint Kitts and Nevis, Ungheria e Vietnam (accordi tutti già in vigore).

- Con la Svizzera al momento San Marino ha solo un TIAE (Accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale), in vigore dal 20 luglio 2015.

- San Marino figura nella lista dei c.d. “early adopters” ovvero gli Stati che nell’ottobre 2014 hanno assunto un impegno formale a scambiarsi con gli altri stati aderenti le informazioni in maniera automatica secondo lo standard OCSE (Common Reporting Standard).

- Per i testi e gli aggiornamenti andare sul sito della Segreteria per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino (www.esteri.sm), sezione trattati internazionali.





Registered Office Via 3 Settembre n. 99 – 47891 Dogana
Repubblica di San Marino
Tel. +378 (0) 549-963862
COE (TIN/VAT NUMBER) SM 27950
RSM Central Bank Trustee Registration Number IF022
Share Capital € 100.000,00
info@crossbowtrustee.sm

www.crossbowtrustee.sm